

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto dei principi emanati dalla Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea, volti a promuovere la formazione e la preparazione di talenti cosiddetti locali;
- considerato che la UEFA, in linea con i suddetti principi, ha emanato disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006 con il quale la Federazione ha recepito i principi UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 settembre 2006 che ha definito calciatori locali:
 - a) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per la stessa società affiliata alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi. Il rapporto di tesseramento deve essere intercorso con la società che inserisce il calciatore locale nella propria rosa di prima squadra;
 - b) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per società diverse affiliate alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi;
- ritenuto di poter disporre anche per la stagione sportiva 2009/2010 - Campionato di Serie A - in conformità ai suddetti principi;
- ritenuto opportuno precisare che:
 1. per stagione sportiva, ai soli fini della qualificazione di un calciatore come locale, si intende un periodo ininterrotto superiore ai cinque mesi, in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo nel corso della medesima stagione per una stessa società;
 2. le società con anzianità di affiliazione inferiore ai tre anni, possono ricomprendere ai fini del rispetto delle quote dei calciatori locali soltanto calciatori di cui alla precedente lettera b);
- ravvisata l'opportunità di far riferimento, come nella precedente stagione sportiva, alla cosiddetta rosa di prima squadra;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di stabilire che, per le società partecipanti ai campionati di serie A nella stagione sportiva 2009/2010:

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere almeno 8 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 26 a 30, dovrà comprendere almeno 9 calciatori locali, con il limite massimo di 5 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 31 a 35, dovrà comprendere almeno 10 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 36 a 40, dovrà comprendere almeno 11 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 41 a 45, dovrà comprendere almeno 12 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 46 a 50, dovrà comprendere almeno 13 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b).

Le società partecipanti al campionato di Serie A dovranno comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il numero dei calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei calciatori locali entro il 7 settembre 2009. Ogni eventuale variazione alla rosa di prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali comporterà l'applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

PUBBLICATO IN ROMA 30 LUGLIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete